

# Srl, ok assegno e versamento

## Clausole di riscatto con quote a valore di mercato

DI LUCIANO DE ANGELIS

**O**k al versamento presso una banca, in contanti e in assegni circolari e anche all'assegno bancario per la liberazione del capitale sociale in fase di costituzione della srl. Nella gestione della srl è ammissibile delegare tutte le scelte gestionali esclusivamente agli amministratori escludendo statutariamente l'avocazione delle decisioni ai soci. Le clausole di riscatto sono sempre ammissibili anche negli atti costitutivi di srl a condizione che la quota venga valorizzata al valore di mercato. Sono queste alcune delle più interessanti posizioni assunte nelle nuove 12 massime societarie del Notariato milanese che saranno oggetto di discussione nel convegno: «Il punto sulle srl» che si svolgerà domani a Milano.

**I versamenti iniziali nelle srl.** Ai sensi dell'art. 2464 comma 4 c.c. così come novellato nel 2013: «Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero sovrapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto». Fin dall'origine tale norma aveva creato diverse interpretazioni sia in merito alle tipologie di mezzi di pagamento da impiegare sia circa i soggetti destinatari della consegna. La nuova massima n. 148 del notariato di Milano risulta, a riguardo, estremamente permissiva in relazione al portato semplificativo della nuova norma. Oltre ai contanti (al di sotto dei 3 mila euro per ciascun socio) e degli assegni circolari, infatti, viene ammesso anche il bonifico bancario a condizione che al momento della sottoscrizione dell'atto il bonifico sul conto del beneficiario non sia più revocabile dal disponente. Altresì ammissibile, secondo la massima in commento, risulta il molto discusso deposito presso una banca con vincolo a favore della costituenda società. Tale procedura, infatti (tutt'ora obbligatoria per la costituzione di spa), pur non determinando il versamento dell'organo amministrativo, consente allo stesso di disporre del denaro oggetto del deposito. Anche il versamento dell'assegno bancario, seppur con qualche remora legata alla circostanza che la banca (trattario) non assume alcun impegno nei confronti del prenditore, viene sostanzialmente ammesso. Ciò in quanto esso non può essere emesso se il traente (sottoscrittore dell'assegno) non abbia fondi disponibili presso il trattario dei quali ha il diritto di disporre, dacché anche l'assegno «regolarmente

Le principali massime	
Massima n. 148/2016 <b>Versamento dei conferimenti in denaro in sede di costituzione di srl (art. 2464, comma 4, c.c.)</b>	Alla luce del nuovo testo dell'art. 2464, comma 4, c.c. (introdotto all'art. 9, comma 15-bis, d.l. 76/2013, convertito dalla l. 99/2013), si ritiene che il versamento dei conferimenti in denaro da effettuare in sede di costituzione di una srl: (a) possa essere eseguito mediante qualsiasi mezzo di pagamento che sia idoneo a far conseguire la provvista alla società; (b) possa aver luogo, contestualmente o precedentemente alla sottoscrizione dell'atto costitutivo, mediante la consegna dei mezzi di pagamento o la loro esecuzione a favore di uno degli amministratori nominati dall'atto costitutivo o anche a favore di persona a ciò delegata da uno di essi, ivi compreso il notaio rogante. (c) possa essere eseguito mediante il deposito presso una banca, con vincolo a favore della costituenda società, in conformità alla disciplina tuttora vigente per la costituzione di spa
Massima n. 149/2016 <b>Requisiti e cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori di srl (artt. 2475, 2382 e 2387 c.c.)</b>	Sono legittime le clausole statutarie di srl che - oltre a richiamare le cause di ineleggibilità e decadenza delle spa (da ritenersi applicabili in via analogica anche alla srl) - introducano ulteriori cause di ineleggibilità e decadenza ovvero subordinino l'assunzione della carica di amministratore alla presenza di determinati requisiti o all'assenza di determinate cause ostative.
Massima n. 150/2016 <b>Riserva esclusiva di competenze gestorie a favore degli amministratori di srl (artt. 2380-bis, 2463, comma 2, n. 7, 2475 e 2479 c.c.)</b>	È legittima la clausola di statuto di srl che precluda in tutto o in parte ai soci il potere di avocare a sé le decisioni gestorie, riservandole in via esclusiva all'organo amministrativo - alla stregua di quanto dispone per la spa l'art. 2380-bis, comma 1, c.c. - ferma restando l'inderogabile competenza dei soci in merito alle decisioni indicate nell'art. 2479, comma 2, c.c., competenza che deve pertanto ritenersi sussistente anche qualora la clausola statutaria attribuisca in via generale all'organo amministrativo i poteri di gestione della società.
Massima n. 151/2016 <b>Recesso in presenza di una clausola di mero gradimento nelle srl (art. 2469, comma 2, c.c.)</b>	In presenza di una clausola statutaria che subordini il trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti, è legittimo prevedere espressamente che ai soci spetti il diritto di recesso unicamente quando il gradimento venga richiesto e negato.
Massima n. 152/2016 <b>Divieto temporaneo di trasferimento delle partecipazioni di srl (art. 2469, comma 2, c.c.)</b>	È legittima la clausola statutaria che, in presenza di un divieto temporaneo di trasferimento di quote di srl per un periodo superiore ai due anni, escluda espressamente la facoltà di recesso per l'intero periodo di intrasferibilità, purché il termine apposto al divieto di trasferimento, tenuto conto dell'oggetto sociale e della durata della società, non sia tale da rendere il divieto assoluto e non temporaneo.
Massima n. 153/2016 <b>Riscattabilità delle quote della srl (artt. 2469 e 2473-bis c.c.)</b>	Sono legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci di società a responsabilità limitata o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l'applicabilità della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (art. 2473, comma 3, c.c.).

emesso» configura uno dei mezzi di pagamento previsti dalla norma. Circa gli «amministratori» a cui la norma demanda la ricezione dei versamenti (anteriore o contestuale all'atto) e la detenzione dei versamenti iniziali, si ritiene che essi possano delegare una o più persone incaricate, attraverso apposita procura, preferibilmente scritta (es ad uno dei soci). Delegato al ritiro degli assegni può essere anche il notaio rogante.

**Competenze ai soli amministratori.** Mentre nelle spa l'art. 2380 c.c. dispone perentoriamente che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori,

nelle srl l'art. 2479, comma 1 c.c. prevede che i soci decidono sulle materie loro riservate dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sottopongono alla loro approvazione. La massima n. 150 prevede la legittimità di una clausola nell'atto costitutivo che non consenta ai soci di avocare ad essi decisioni gestorie, così come sostanzialmente avviene nelle spa. In pratica, in tal modo i soci verrebbero anche deresponsabilizzati ai sensi dell'art. 2476, comma 7, per gli atti gestori che non rientrerebbero più nelle loro

prerogative. Inderogabilmente alla competenza dei soci restano riservate le decisioni di cui all'art. 2479, comma 2 c.c. fra cui spiccano quelle di cui al n. 5 e cioè le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

**Clausole di riscatto.** Le clausole di riscatto implicano il diritto di uno o più soci (o della società nella spa), ad ottenere il trasferimento a proprio favore di una determinata partecipazione. Tale diritto è espressamente previsto per i soci di spa

che ai sensi dell'art. 2437-sexies c.c. possono sottoscrivere «azioni riscattabili». Con la massima n. 153 il notariato ambrosiano, avallando la dottrina maggioritaria, ritiene legittima l'introduzione di clausole che attribuiscono ai soci di srl o ad alcuni di essi il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo. A tutela dei soci che subiscono il riscatto, tuttavia, è prevista una equa valorizzazione di dette partecipazioni che ai sensi dell'art. 2473, comma 3 c.c. dovrà avvenire a valori di mercato.